

## ADEMPIMENTI

---

### ***Scelte entro il 31.12 per SdP, imprese e associazioni professionali***

di Luca Mambrin

Entro il **31.12.2016** i soci di **società di persone**, le **imprese familiari** e le **associazioni professionali** possono valutare di stipulare alcuni atti modificativi della compagine sociale o delle quote di partecipazione agli utili al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dall'anno **in corso**.

-

#### **Società di persone**

Nel caso di società di persone il reddito prodotto, determinato al termine del periodo d'imposta va riferito ai **soci che rivestono tale qualifica a quella data**. In particolare, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, del Tuir](#) tali redditi sono imputati a **ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili**.

Ai sensi del successivo [comma 2](#), le quote **di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente** dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Nel caso in cui il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Nel caso di **variazione delle quote di partecipazione agli utili**, gli **effetti fiscali** si producono **con decorrenza diversificata** a seconda che lo stesso comporti la **modifica della compagine sociale** ovvero **una semplice variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti**.

Analizziamo alcuni casi:

- nel caso di **modifica della compagine sociale** con **l'ingresso di nuovi soci o la fuoriuscita dei vecchi**, la **variazione avrà effetto nello stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto**.

Si veda il seguente esempio.

La società ZETA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:

<b>SOCIO</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI</b>
SOCIO A	30%

SOCIO B	40%
SOCIO C	30%

In data **20 dicembre 2016** il socio C è fuoriuscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote al socio D (20%) e al socio E (10%).

La compagine sociale al 31/12/2016 sarà la seguente:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
SOCIO A	30%
SOCIO B	40%
SOCIO D	20%
SOCIO E	10%

Per i soci D ed E a **nulla rileva il momento di acquisizione dello status di socio**; il reddito 2016 dovrà essere ripartito tra il socio A (30%), B (40%), D (20%), ed E (10%) sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili;

- nel caso di **modifica delle quote di partecipazione dei soci esistenti** (sia nel caso di cessione delle quote di capitale che nel caso di modifica delle quote di partecipazione agli utili senza modifica delle quote di partecipazione al capitale) la **modifica produrrà il suo effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della stipula dell'atto**.

Si veda il seguente esempio.

La società ALFA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI
SOCIO A	50%	40%
SOCIO B	50%	60%

In data **21 dicembre 2016** il socio A cede una quota di partecipazione al capitale (20%) al socio B. Nel medesimo atto i due soci hanno poi così ripartito le quote di partecipazione agli utili della società:

SOCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI
SOCIO A	30%	20%
SOCIO B	70%	80%

Se nel **corso del periodo d'imposta rimane inalterata la compagine sociale**, ma i soci pongono in essere cessioni di quote fra di loro, il reddito del 2016 **dovrà essere ripartito sulla base della situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio precedente**. Pertanto nel modello unico

2017 i soci dovranno **dichiarare il reddito della società applicando le vecchie percentuali di ripartizione agli utili** (40% per il socio A e 60% per il socio B). Le nuove percentuali (socio A 20%, socio B 80%) dovranno essere applicate a decorrere dal reddito 2017 (modello unico 2018).

### **Impresa familiare**

Da un punto di vista **civilistico** l'istituto dell'impresa familiare è disciplinato dall'[articolo 230-bis cod. civ.](#), ai sensi del quale è considerata tale **l'impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa**. Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.

Da un punto di vista **fiscale** nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di **tassazione per trasparenza** (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il **reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall'effettiva percezione** del reddito e in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili**; la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare non può superare il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.

Come precisato nella [C.M. 98/E/2000](#) e [C.M. 101/E/2000](#) gli **effetti fiscali** connessi alla **costituzione e alla attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori** sono diversi a seconda della tipologia di atto che si pone in essere.

In particolare:

1. nel caso di **costituzione di impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività** da parte dell'imprenditore, **l'imputazione della quota al collaboratore avrà effetto dallo stesso periodo d'imposta, quindi dall'anno di costituzione**;
2. nel caso di **costituzione di un'impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale**, gli **effetti fiscali** relativi all'imputazione della quota di reddito al collaboratore si **produrranno dall'anno successivo a quello di costituzione dell'impresa familiare**;
3. nel caso di **cessazione dell'attività** da parte del collaboratore, **l'imputazione della quota di reddito** nell'anno di cessazione dovrà essere effettuata **in proporzione al tempo di permanenza del collaboratore nell'impresa**;
4. nel caso di **ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente**, la **quota di reddito di pertinenza del collaboratore sarà attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello di ingresso**.

### **Associazione tra professionisti**

Infine, nel caso di **associazione tra professionisti**, ai sensi dell'[articolo 5, comma 3, lettera c\), del Tuir](#):

- il **reddito viene imputato agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili**;
- le **quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti** dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. **Tale atto può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione**; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Pertanto, nel caso in cui si intenda modificare le quote di partecipazione degli associati, e che tali modifiche abbiano effetto dal 2016 **non è necessario provvedere alla modifica entro il 31.12.2016**.

